

1548/14

Gruppo 120/14

Rep 1354/14

1548



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di imprese
Terza Sezione

riunito nella camera di consiglio del 7 gennaio 2014, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,
dott. Stefano Cardinali Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10293 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2013 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2013 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

i, elettivamente domiciliato in Roma, via
presso lo studio degli avv.ti che lo rappresentano
e difendono, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,

attore;

e

elettivamente domiciliata in Roma, via
presso lo studio degli avv.ti che la rappresentano e
difendono, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuta;

Oggetto: impugnativa delibera di società di capitali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 7 ottobre 2013.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. _____ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Sig.ra _____ al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o inesistente, per l'effetto annullare e dichiarare priva di qualsivoglia effetto giuridico, la delibera dell'assemblea dei soci del 16/7/2012, in seconda convocazione, della società " _____ a r.l., per tutti i motivi e le eccezioni contenute nell'atto di citazione; 2) condannare la Sig.ra _____ alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, iva e cpa come per legge".

A fondamento della svolta domanda l'attore rappresentava che: i Sig.ri _____ e _____ sono soci, detenendo ciascuno una quota pari al 50% del capitale della società, della _____ S.r.l. costituita in data 22 novembre 1999; l'amministratrice della società provvedeva a convocare per il giorno 16 luglio 2012 l'assemblea della _____ S.r.l. con il seguente ordine del giorno: "ratifica dell'assemblea ordinaria del 10/04/2012 come da richiesta della CCIA di Roma, sezione procedimenti d'ufficio, e conseguente delibera di nomina dell'amministratore unico"; in data 16 luglio 2012 si teneva effettivamente l'assemblea dei soci della _____ S.r.l. alla quale non partecipava l'attore; all'esito dell'assemblea veniva nominata la Sig.ra _____ amministratore unico della società; la delibera risulta assunta in violazione del disposto di cui all'art. 24679 bis c.c. e dell'art. 9 terzo punto dello Statuto sociale.

Sulla scorta di tali premesse il Sig. _____ concludeva come sopra riportato.

Si costituiva la Sig.ra _____ la quale concludeva per il rigetto della domanda.

All'udienza del 7 ottobre 2013 il giudice istruttore invitava le parti a discutere in ordine alla legittimazione passiva in relazione alla proposta impugnativa di delibera assembleare di società di capitali e, quindi, a precisare le conclusioni.

Quindi, contestualmente le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

Il Sig. _____ ha instaurato il presente giudizio civile, nei confronti della Sig.ra _____, socia della società _____ S.r.l. in quanto proprietaria di una quota pari al 50% del capitale sociale, al fine di sentire dichiarare l'invalidità della deliberazione assunta dall'assemblea menzionata società in data 16 luglio 2012.

In via del tutto preliminare rispetto al merito della vicenda in esame occorre verificare la legittimazione passiva della Sig.ra _____

Come è noto, la *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa - pertanto - va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr., Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2009, n. 8699; Cassazione civile sez. II, 23 maggio 2012, n. 8175).

Ciò posto, appare del tutto evidente come la domanda avente ad oggetto l'impugnativa della delibera di una società di capitali andava proposta nei confronti

della società e non già nei confronti dell'altro socio il quale non è titolare del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto dedotto.

Sul punto merita di essere evidenziato come la giurisprudenza formatasi in materia di impugnativa di deliberazioni assunte dall'assemblea di società di capitali, il socio di una società per azioni non è legittimato a resistere all'azione d'impugnazione di una delibera assembleare ex art. 2377 c.c., spettando la legittimazione passiva alla sola società e dovendo, per specifica disposizione di legge, il socio non impugnante e non parte in causa, sottostare all'eventuale annullamento della deliberazione. Tant'è che l'intervento del socio per resistere all'impugnazione di delibera da altri proposta viene qualificato come intervento adesivo dipendente e da questa posizione processuale non deriva il diritto all'autonoma impugnazione della sentenza, così come è precluso al socio il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria. Gli effetti della sentenza di annullamento sono, infatti, per il socio, riflessi e non diretti (in questo senso, Corte appello Milano, 12 dicembre 2003, Corte appello Catania, 28 ottobre 1980; ma si vedano anche le motivazioni poste a fondamento di Cassazione civile sez. III, 2 marzo 2006, n. 4652).

Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni, appare del tutto evidente l'estraneità della socia oggi convenuta dal rapporto processuale instaurato dal Sig.

La domanda proposta dal Sig. Massimo Leuzzi deve essere, dunque, rigettata per difetto di legittimazione passiva della convenuta.

L'attore, rimasto soccombente, deve essere condannato alla refusione, in favore della Sig.ra _____, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012) emanato in ragione dell'art. 9 secondo comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27.

p.q.m.


Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) rigetta la domanda di impugnativa della delibera assunte dalla assemblea della . S.r.l. alla data del 16 luglio 2012 per difetto di legittimazione passiva della convenuta;
- II) condanna il Sig. alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 2.800,00 oltre iva e cap come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 7 gennaio 2014.


Il Presidente

(dott. Francesco Mannino)



Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)



IL CASO.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 22 GEN 2014

IL CANCELLIERE CI

Patrizia Cutillo

